



DETERMINAZIONE N. 252 DEL 10/06/2025

OGGETTO: REVOCA RDO SU MEPA N. 5416404 PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO PER L'INFANZIA "IL PICCOLO PRINCIPE" DI MAIOLATI SPONTINI (AN) CIG B7263F111F - INDIZIONE NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA E), DEL D. LGS 36/2023 MEDIANTE RDO SU MEPA

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la Decisione di contrarre n. 243 del 05.06.2025 con la quale veniva indetta la procedura di gara negoziata tramite RDO su MEPA n. 5416404 per l'affidamento in appalto della gestione del servizio di centro per l'infanzia "Il Piccolo Principe" nel comune di Maiolati Spontini (AN) per anni due, con contestuale approvazione degli atti di gara – CIG: B7263F111F;

CONSIDERATO CHE la procedura è stata pubblicata in data 05.06.2025, con scadenza delle offerte prevista per il 24.06.2025, e che, ad oggi, nessuna offerta è ancora pervenuta;

DATO ATTO CHE è necessario procedere ad una revisione in aumento della base d'asta, in quanto nel calcolo originario non è stato incluso il monte ore previsto per gli educatori, indispensabile per garantire la copertura dell'intera fascia oraria per tutti i bambini/e;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla revoca in autotutela della Procedura RDO n. 5416404 in quanto funzionale alla migliore individuazione e soddisfacimento dell'interesse pubblico e indire una nuova procedura mediante RDO con aggiornamento della base d'asta secondo la nuova determinazione di calcolo;

DATO ATTO CHE:

- il potere di annullamento in autotutela di una procedura di gara rientra nella potestà discrezionale della Stazione Appaltante, ove sia presente l'interesse pubblico al corretto svolgimento della gara e alla corretta individuazione dell'aggiudicatario, senza incorrere in errori di valutazione, oggettivamente evitabili come nella fattispecie in questione;
- rientra nel potere discrezionale della Stazione Appaltante disporre l'annullamento della procedura di gara e dei relativi atti ad essa collegati, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara;

- la presente revoca d'ufficio in autotutela in tale stato procedurale (non sono pervenute offerte) non lede gli interessi degli operatori economici e del mercato in generale;
- persiste il bisogno di affidare il Servizio oggetto della procedura e che, pertanto, la revoca della stessa si deve configurare come meramente funzionale alla successiva indizione di nuova gara;

VISTI:

- L'art. 21 – *quinqüies* della L. 241/1990 secondo cui “*Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo*”;
- la Delibera ANAC N. 295 17 giugno 2024 secondo la quale “[Omissis.] occorre quindi ribadire il principio accolto dalla giurisprudenza per cui la potestà di autotutela consente alla stazione appaltante di porre nel nulla l'intera procedura di gara qualora tale scelta si renda necessaria o anche solo opportuna nell'interesse pubblico, a fronte del quale le aspettative del concorrente devono essere considerate recessive [Omissis.]”;
- L'art. 50, comma 1, lettera e), del D. LGS. n° 36/2023 (di seguito Codice) che, disciplinando le procedure di affidamento per i contratti di valore al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, prevede che, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, le stazioni appaltanti provvedano mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- Gli artt. da 1 a 12 del D.LGS. 36/2023 che sanciscono i principi generali a cui devono soggiacere tutti gli affidamenti degli appalti di opere, lavori e servizi, e delle concessioni, compresi quelli sotto soglia comunitaria;
- L'art. 25 del Codice che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
- L'art. 48 del D.LGS 36/2023 che prevede la disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- L'art. 28 del Codice in materia di Amministrazione trasparente;
- Il D.lgs. n. 33/2013, in merito agli obblighi di trasparenza e pubblicità a cui si devono conformare le pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 28 dello Statuto dell'ASP AMBITO 9;

VISTO il D.LGS 30/06/2003 n. 196 e succ. mod. recante il Codice in materia di protezione

dei dati personali e gli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

RICHIAMATO il Regolamento dell'ASP AMBITO 9 in materia di Organizzazione e Contabilità approvato con delibera del C.D.A. n. 55 del 21/09/2021;

VISTA la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 12.12.2024 avente ad oggetto "*Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2025, del Bilancio Pluriennale di previsione 2025-2027 e del Piano Programmatico Pluriennale 2025-2027*";

DATO ATTO del parere allegato

DETERMINA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di disporre, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990, la revoca della procedura di RDO su MEPA n. 5416404 per le motivazioni di cui in premessa;
- di disporre l'indizione di nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio mediante RDO;
- Di procedere con la pubblicazione dei risultati della presente procedura di gara secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.LGS 36/2023 nel sito istituzionale dell'ASP AMBITO 9 – Sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore
Franco Pesaresi
(Atto sottoscritto digitalmente)



VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il/La sottoscritto/a SILVIA TOMASSONI in qualità di responsabile della .U.O. MINORI E FAMIGLIA

ATTESTA

Parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero proposta 273 e oggetto:
REVOCA RDO SU MEPA N. 5416404 PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO PER L'INFANZIA "IL PICCOLO PRINCIPE" DI MAIOLATI SPONTINI (AN) CIG B7263F111F - INDIZIONE NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA E), DEL D. LGS 36/2023 MEDIANTE RDO SU MEPA

Data 10/06/2025

Responsabile U.O. MINORI E FAMIGLIA
SILVIA TOMASSONI

(atto sottoscritto digitalmente)